



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE n. 145 del 14 ottobre 2024

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva n. 198 – Ammissione alla massa passiva e liquidazione somme per crediti da lavoro dipendente ex art. 258 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – OLIVADESE GIOVANNA

L'anno 2024, il giorno 14 ottobre, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Euplio Castelluccio, Segretario comunale	Presidente	X	
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	X	
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivi D.P.R. del 20 ottobre 2022 e del 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione;
- con delibera n. 1 del 27 settembre 2021 si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Sant'Antimo mediante approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza;
- con delibera n. 5 del 30 novembre 2021 sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di insinuazione a massa passiva alla data del 2 gennaio 2022;
- con delibera n. 16 del 14 aprile 2022 è stata avanzata proposta di adesione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL, a cui la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha aderito con deliberazione n. 16 del 5 maggio 2022;
- con delibera n. 70 del 7 dicembre 2023 sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta procedura semplificata;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

VISTI

- l'art. 248, comma 4 del TUEL, che stabilisce che alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL., che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2020;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";
- l'art. 258, comma 3 del TUE, che prevede che i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni da lavoro subordinato devono essere liquidate per intero;

CONSIDERATO

- che in data 24.4.2022 è stata acquisita al protocollo dell'OSL n. 334 l'istanza, presentata da Olivadese Giovanna, di ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Sant'Antimo per un importo complessivo di € 110,55 relativo all'erronea attribuzione a carico del dipendente dell'IRAP inerente ai diritti di rogito per l'annualità 2020;
- che con determinazione del I Settore n. 101 del 31.12.2020 venivano liquidati i diritti di rogito spettanti al Segretario Generale dott.ssa Olivadese Giovanna;
- Con deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti (18/SEZAUT/2018/QMIG), è stato precisato che è consentita l'erogazione dei diritti di rogito ai segretari di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- che, in merito al riparto degli oneri, è intervenuta successivamente la Corte dei Conti – Sezione regionale per il Veneto – deliberazione n. 400/2018/PAR, con cui è stato precisato che gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole;

- che, con riferimento all'IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale, è stato chiarito dai Tribunali di Parma (Sentenza n.250 del 26/10/2017) e di Busto Arsizio (Sentenza n.446 del 13/11/2017) che la medesima deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti, l'art.3, comma 1, lett.e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 è chiaro nell'individuare tra i soggetti passivi dell'IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici, tra i quali, a buon diritto, rientra anche il Vice Segretario Comunale;

CONSIDERATI anche:

-la Sentenza del TAR Sardegna n.493 del 09/06/2016 con la quale è stato definito “pacifico che soggetto passivo dell'IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario, è l'Ente pubblico;

-la Risoluzione 123/E del 02.04.2008 dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'Irap non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva bensì unicamente sul datore di lavoro oltre che l'Irap medesima non può essere compresa nel concetto di oneri riflessi;

- le decisioni del Tribunale di Ancona n.65e66 del 21 febbraio 2018 nella quali si stabilisce che “il segretario comunale, in quanto dipendente pubblico è privo di qualsiasi organizzazione per lo svolgimento di un'attività produttiva di servizi, organizzazione che, al contrario, fa capo all'ente datore di lavoro, su cui dovrà, quindi, gravare il peso dell'imposta”;

- la deliberazione della Corte dei conti–Sez. Controllo Sardegna, n.27/2012, che ha stabilito che “per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere - e così[...],si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali –ai sensi delle previsioni dell'art.2 comma 2 della (D. Lgs. n. 39/93 art. 3) legge 8.8.1995 n. 335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate;

- il pronunciamento in materia reso dalla Corte dei Conti sezione regionale Veneto che, con par.400/2018,ha affermato che “l'IRAP non può essere considerata rientrante nella categoria degli“oneri riflessi a carico dell'ente”ma tra gli “oneri diretti” a carico dell'amministrazione;-i diritti di rogito hanno natura retributiva, confermata ulteriormente nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16/05/2001”;

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 70 del 7 dicembre 2023, con cui sono stati individuati i criteri per l'applicazione della procedura semplificata, è stato indicato, al punto 2 del dispositivo, che “*i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati nella misura del 100%*”;

- che questa Commissione, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei crediti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori di cui alla documentazione agli atti del Comune e quella dei creditori, nonché dell'attestazione dei Responsabili dei servizi;

DATO ATTO che:



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- i responsabili degli uffici comunali hanno attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del TUEL, un complessivo importo dovuto all'interessato pari ad € 110,55;
- l'interessata ha dichiarato, con nota trasmessa a questo OSL, avente valore pienamente liberatorio per l'Organo straordinario e per il Comune di Sant'Antimo, di essere soddisfatta interamente, relativamente al credito risultante la 31 dicembre 2020 e di non aver null'altro a pretendere;

ATTESO che il credito vantato possiede i requisiti di cui all'articolo 194 del testo unico 267/2000 e, di conseguenza, si può procedere all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

ATTESO che, per i debiti riguardanti i compensi al personale dipendente, questo O.S.L. provvederà a trasferire al Comune di Sant'Antimo le relative somme, comprensive anche dei contributi previdenziali ed assistenziali e Irap a carico dell'Ente, che il Comune verserà agli Enti previdenziali, sulle quali opererà la ritenuta d'acconto per versarla all'Erario;

VISTI:

- il Decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n. 378 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito derivante da prestazioni rese dal personale dipendente del Comune;
- di liquidare a favore di Olivadese Giovanna l'importo complessivo lordo di € 110,55;
- di includere il predetto debito all'interno dell'apposito elenco da allegare al Piano di estinzione;
- di trasferire e liquidare al Comune di Sant'Antimo la somma di € 110,55, dando mandato al Settore finanziario del Comune di predisporre i relativi titoli di pagamento, di provvedere al versamento agli Enti previdenziali dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e di operare le ritenute d'acconto per versarle all'Erario;
- di precisare che l'ammissione alla massa passiva è stata effettuata, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n° 132/2018) sulla base di attestazioni ex art. 254, comma 4, del TUEL., rilasciate dagli uffici comunali competenti, e relative alle circostanze che le prestazioni (lavoro/fornitura/attività professionale/servizio) siano state effettivamente rese, che non siano già state pagate, neanche parzialmente, e che i relativi crediti non risultino prescritti;



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- di precisare, inoltre, che, con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, si è operato tenendo conto anche della completezza delle attestazioni e/o della documentazione richieste per le posizioni via via esitate;
- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993;
- di trasmettere la presente deliberazione all'istante, al Sindaco, al Segretario Generale ed al responsabile del Settore finanziario dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente sull'Albo pretorio online e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente _____

Rag. Elda Karim Danielli, Componente _____

Dr. Paolo Di Lorenzi, Componente _____

